



Comune di Sondrio

DETERMINAZIONE SERVIZIO SOCIALE - PDZ

Reg. Part. N. **368**

Registro Generale Determinazioni N. 1309

Sondrio, li 18/11/2024

OGGETTO: ACCREDITAMENTO SOGGETTI CHE EROGANO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI E ANZIANI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO (SAD E SADH) DI CUI ALLE DETERMINAZIONI REG. GEN. 1218/2022 E 1360/2022 – CIG 9512460A50 – PROROGA PER IL MESE DI DICEMBRE 2024.

IL DIRIGENTE REGGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Premesso che:

- in ottemperanza alla L. 328/2000 ed alle successive normative della Regione Lombardia, l'Ufficio di Piano gestisce in forma associata i servizi socio assistenziali per conto dei ventidue Comuni dell'ambito territoriale di Sondrio: Albosaggia, Berbenno di Valtellina, Caiolo, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Colorina, Faedo Valtellino, Fusine, Lanzada, Montagna in Valtellina, Piaveda, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Sondrio, Spriana, Torre di S. Maria e Tresivio;
- il Comune di Sondrio è ente capofila del Piano di Zona dell'Ambito territoriale di Sondrio, la cui realizzazione è affidata al Settore Servizi alla Persona;
- tra i servizi sociali gestiti in forma associata c'è anche quello di assistenza domiciliare a favore di anziani e disabili (SAD e SADH) individuati dal Servizio Sociale di Base, che l'UdP garantisce da anni con la modalità dell'erogazione di voucher agli aventi diritto (accreditamento);
- il vigente accreditamento per detti servizi di assistenza domiciliare è stato disposto in seguito a selezione pubblica indetta con determinazione R.G. n. 1218 del 08/11/2022 per il periodo 2 anni (da dicembre 2022 a novembre 2024), con possibilità di prosecuzione per ulteriori 2 anni massimi, nonché di successiva determinazione R.G. 1360 del 05/12/2022 con cui è stato approvato l'Elenco dei seguenti operatori economici accreditati, ad oggi invariato:
 - 1) IL CIGNO società cooperativa sociale, CF/p.IVA 01737780401, Cesena;
 - 2) FORME società cooperativa sociale, CF/p.IVA 00605190149, Sondrio;
 - 3) GRANDANGOLO società cooperativa sociale, CF/p.IVA 00523750149), Sondrio;

- l'importo unitario del voucher iniziale era pari a € 21,20 + IVA ed è attualmente pari ad € 21,31 + IVA a seguito di aggiornamento a norma dell'art. 3 bando e dell'art. 8, co. 2, capitolato;
- l'attuale accreditamento risulta pertanto in scadenza al termine del corrente mese di novembre 2024;

Richiamati in particolare

- l'art. 3 del bando approvato con detta determinazione Reg. Gen. 1218/2022, ove si prevede tra l'altro che:

“L'accreditamento avrà durata di due anni, presumibilmente dal 1° dicembre 2022 al 30 novembre 2024, e potrà essere rinnovato per un massimo di due anni (ossia presumibilmente fino al 30 novembre 2026), previa valutazione circa l'interesse dell'Ufficio di Piano al mantenimento della presente modalità gestionale.

Il rinnovo sarà comunque anche subordinato alla verifica del permanere dei requisiti di accreditamento a cura del RUP. A tal fine, entro 20 giorni prima dello scadere del termine (quindi presumibilmente entro il 10 novembre del 2024), i soggetti accreditati dovranno attestare il mantenimento dei requisiti di accreditamento mediante presentazione di apposita istanza e dichiarazione sostitutiva...

Con decorrenza dal secondo anno (quindi presumibilmente dal 1° dicembre 2023) e successivamente con cadenza annuale in caso di rinnovo, l'importo del voucher verrà aggiornato nella misura del 75% della variazione annuale dell'indice ISTAT del prezzo al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto del consumo dei tabacchi, sia positivo sia negativo...

È possibile presentare domande di accreditamento successive rispetto al termine previsto dall'art. 8, ferme restando tutte le modalità e condizioni di cui al presente bando...”, prevedendo in tal caso che, “per le domande pervenute entro il 10 novembre di ogni anno, l'eventuale nuovo accreditamento avrà decorrenza dal 1° dicembre successivo (questo anche in caso di rinnovo)”;

- l'art. 7, comma 2, del capitolato approvato con la medesima determinazione Reg. Gen. 1218 del 08/11/2022 ove si precisava che l'Ente accreditante nel determinare l'importo del voucher aveva preso a riferimento l'allora vigente CCNL delle cooperative sociali e individuato un costo orario medio della manodopera pari a € 18,30, corrispondente alla media tra i livelli di inquadramento C1 e C2;

Rilevato che:

- il servizio in argomento è ad alta intensità di manodopera;
- è di recente entrato in vigore il nuovo CCNL cooperative sociali sottoscritto dalle parti sociali il 5 marzo 2024 che ha determinato già dallo scorso febbraio e determinerà in misura crescente nei prossimi mesi un incremento significativo del costo della manodopera, come risultante dalle tabelle costo del lavoro recepite con decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali D.D. 30/2024 del 14 giugno 2024;
- inoltre, come appreso da Confcooperative Unione Territoriale di Sondrio e Lecco, il 27 settembre 2024 è stato stipulato tra le parti un contratto integrativo provinciale (CIP) per lavoratrici/tori delle cooperative sociali per il Quadriennio 2024-2027 che riconosce un ulteriore "Premio Territoriale di Risultato" nonché pone in capo al datore di lavoro obblighi stringenti sul rimborso chilometrico al personale che utilizzi un mezzo proprio di trasporto (cfr. a tale ultimo proposito l'art. 3, comma 6, del capitolato che pone ai carico dei soggetti accreditati *“ogni onere per il raggiungimento delle sedi indicate per l'effettuazione dell'intervento”* nonché l'art. 7, comma 3, sempre del capitolato, a norma del quale *“Fanno carico al soggetto accreditato, e pertanto si intendono compresi nell'importo del voucher, tutti gli oneri relativi ai mezzi, ai materiali, agli spostamenti ed al personale...”*);

Ritenuto ora opportuno, in vista del rinnovo dell'accreditamento - per la doverosa tutela del lavoro in un servizio ad alta intensità di manodopera a fronte di un incremento del costo del lavoro che non può considerarsi prevedibile né rientrante nella normale alea contrattuale ed anche alla luce dell'attuale generale situazione di carenza di offerta nel mercato del lavoro di figure professionali di estrazione socio-educative - aggiornare il valore del voucher sulla base non del criterio come sopra previsto nella *lex specialis* ("*misura del 75% della variazione annuale dell'indice ISTAT...*") bensì legando tale valore al nuovo costo del lavoro previsto dal nuovo CCNL cooperative sociali (e relativo CIP per quanto attiene al Premio Territoriale di Risultato);

Dato atto che sono altresì in corso parallele valutazioni circa la modifica dell'art. 3, comma 6, del capitolato speciale di accreditamento, al fine di recepire tempi più adeguati nel caso di necessità di spostamento del personale da un utente all'altro, nonché dell'art. 4, comma 5, circa l'opportunità di ridurre i requisiti del personale stesso;

Rilevato che, a seguito della situazione di incertezza determinatasi a causa delle circostanze sopra richiamate (entrata in vigore del nuovo CCNL cooperative sociali e del nuovo connesso CIP e valutazioni in atto sull'adeguamento del voucher e sulla nuova formulazione di alcuni articoli del capitolato), si sono resi necessari approfondimenti straordinari, ancora in corso, da parte del Comune in coordinamento con i soggetti accreditati e con Confcooperative, che stanno determinando un ritardo sui tempi di individuazione di un nuovo valore del voucher congruo e in generale sui tempi per il rinnovo e per eventuali domande di accreditamento successive;

Sentiti al riguardo anche i soggetti accreditati, i quali si sono dichiarati disponibili a proseguire nel servizio alle attuali condizioni anche nel corso del prossimo mese di dicembre al fine di consentire frattanto la conclusione degli approfondimenti e delle valutazioni di cui sopra, nonché il completamento dell'occorrente istruttoria e l'assunzione dei conseguenti provvedimenti;

Valutato pertanto opportuno:

- disporre la proroga di un mese dell'attuale accreditamento, spostando il termine finale di vigenza al 31 dicembre 2024, alle attuali condizioni ossia verso un importo del voucher pari a € 21,31 + IVA ora/operatore ed alle altre condizioni di cui alle citate determinazioni R.G. 1218 del 08/11/2022 e R.G. 1360 del 05/12/2022 con medesimo CIG 9512460A50;
- conseguentemente disporre come segue il differimento dei termini connessi previsti all'art. 3 del bando di accreditamento:
 - fissando rispettivamente il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2026 quali nuovi termini di decorrenza e scadenza dei due anni di rinnovo;
 - rinviando a nuova data, da rendersi nota sul sito del Comune e da comunicarsi agli accreditati, il termine per la presentazione dell'istanza di rinnovo nonché di eventuali nuove domande di accreditamento con decorrenza dal 1° gennaio 2025 (data che nel bando era fissata al 10 novembre 2024);

Dato atto, quanto alla spesa occorrente, che con la succitata determinazione Reg. Gen. 1218 del 08/11/2022 si è già provveduto all'occorrente impegno anche per l'esercizio 2024 (N. 21/2024) e che tale impegno, registrato al capitolo n. 6000.557 per complessivi € 465.000,00, risulta ora, alla luce della programmazione del servizio, non solo sufficiente a coprire gli interventi da rendersi nel mese prorogato di dicembre 2024 ma anche complessivamente sovrastimato per € 50.000,00 grazie ad un sopravvenuto maggior apporto – rispetto al previsto - del finanziamento a valere su risorse Fondo Povertà (ADI e disagio Economico - cap. 6000.633);

Ritenuto pertanto di ridurre dell'importo di € 50.000,00 l'impegno di spesa N. 21/2024 sul capitolo n. 6000.557;

Visti:

- l'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000;
- l'art. 191 del decreto legislativo n. 267/2000;
- il bilancio di previsione 2024/2026;

Dato atto della competenza alla sottoscrizione del presente atto come da decreto sindacale n. 123/2023/UP;

Verificata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 espressa con la sottoscrizione dell'atto stesso;

DETERMINA

per le motivazioni in narrativa espresse che si intendono qui integralmente riportate:

1. di prorogare di un mese, e quindi fino al 31 dicembre 2024, l'attuale accreditamento dei soggetti che erogano prestazioni assistenziali a carattere domiciliare a favore di disabili e anziani residenti nell'Ambito territoriale di Sondrio (SAD E SADH) alle attuali condizioni ossia verso un importo del voucher pari a € 21,31 + IVA ora/operatore ed alle altre condizioni di cui alle determinazioni R.G. 1218 del 08/11/2022 e R.G. 1360 del 05/12/2022 con medesimo CIG 9512460A50;
2. conseguentemente di modificare come segue i termini connessi previsti all'art. 3 del bando di accreditamento, ossia:
 - 1° gennaio 2025 e 31 dicembre 2026: nuovi termini rispettivamente di decorrenza e scadenza dei due anni di rinnovo;
 - rinvio a nuova data, da rendersi nota sul sito del Comune e da comunicarsi agli accreditati, del termine per la presentazione dell'istanza di rinnovo nonché di eventuali nuove domande di accreditamento con decorrenza dal 1° gennaio 2025 (data nel bando fissata al 10 novembre 2024);
3. di ridurre dell'importo di € 50.000,00 l'impegno di spesa N. 21/2024 assunto sul capitolo n. 6000.557 con determinazione Reg. Gen. 1218 del 08/11/2022;
4. di inviare la presente all'ufficio protocollo, che provvederà a numerarla nel registro generale, conservarla nell'archivio e inoltrarla:
 - all'ufficio messi per la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
 - al responsabile del servizio finanziario;
 - all'ufficio contratti;
 - al servizio proponente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Dr. Luca Verri

(Firmato digitalmente)

UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta la regolarità contabile dell'impegno, la copertura finanziaria e pertanto, ai sensi dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, il provvedimento viene reso esecutivo

Sondrio, 18/11/2024

Responsabile SETTORE SERVIZI FINANZIARI
- Cristina Casali -